



Codice Etico del Gruppo Europe Energy

Contents

Definizioni	4
1. IL GRUPPO.....	6
2. PREMESSA AL CODICE ETICO	7
3. AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITA' DI ATTUAZIONE.....	9
3.1. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	9
3.2. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	9
3.3. APPLICAZIONE DEL CODICE.....	10
3.4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	11
4. PRINCIPI.....	12
4.1. IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ.....	12
4.2. RISPETTO DELLA PERSONA	13
4.3. RISPETTO DELLE REGOLE DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA E DEL PRINCIPIO DELLA LIBERA CONCORRENZA	13
5. NORME PER LA GESTIONE AZIENDALE	14
5.1. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI.....	14
5.2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	14
5.3. OPERAZIONI PERSONALI	15
5.4. OMAGGI, REGALIE E ALTRE FORME DI BENEFICI	15
5.5. CONFLITTO D'INTERESSI	15
5.6. DIVIETO DI DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO	16
5.7. UTILIZZO DI ATTREZZATURE, DISPOSITIVI E STRUTTURE AZIENDALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI INFORMATICI	16
5.8. TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, INTELLETTUALE E DEL DIRITTO D'AUTORE	17
6. NORME PER LA RELAZIONE CON I PORTATORI DI INTERESSE	18
6.1. I SOCI.....	18
6.2. RISORSE UMANE	18

6.3.	SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.....	19
6.4.	I CLIENTI	19
6.5.	I FORNITORI E I PARTNER COMMERCIALI	19
6.6.	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	20
6.7.	AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA E ORGANI DI CONTROLLO	21
6.8.	RAPPORTI CON I MEDIA.....	22
6.9.	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	22
7.	VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E SANZIONI DERIVANTI.....	23

Definizioni

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“Codice Etico”** o **“Codice”**: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal Gruppo Europe Energy quale esplicitazione della politica societaria dell’ente, che contiene i principi etici di comportamento - ovvero, le raccomandazioni, gli obblighi e/o i divieti - cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- **“Decreto 231”** o **“Decreto”**: **“D.Lgs 231/2001”**: 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e le sue successive modificazioni e/o integrazioni.
- **“Destinatari”**: i dipendenti, i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, nonché i collaboratori esterni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di Gruppo;
- **“Europe Energy”** o **“Capogruppo”** o **“Europe Energy S.p.A.”**: società controllante il Gruppo.
- **“Gruppo”** o **“Gruppo Europe Energy”**: il gruppo societario di cui è capogruppo Europe Energy S.p.A.
- **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231**” o **“Modello 231”** o **“Modello”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dall’Organo Dirigente idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato ai sensi degli *articoli 6 e 7 del Decreto*.
- **“Organi Sociali”**: il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale delle società del Gruppo in funzione del senso della frase di riferimento.
- **“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**: l’organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sull’efficacia ed effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalle Società, nonché



sull'aggiornamento dello stesso.

- **“PA”**: la Pubblica Amministrazione. Rientrano nel concetto di Pubblica Amministrazione le Istituzioni Pubbliche, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di pubblico servizio.


“Società”: le società che fanno parte del Gruppo Europe Energy.

1. IL GRUPPO

Il Gruppo Europe Energy, fondato nel 2007, opera nei principali mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

In particolare, la capogruppo Europe Energy segue attivamente il mercato elettrico e del gas italiano tramite tutte le sue piattaforme, nonché il commercio di certificati verdi, i certificati bianchi, i RECS, le garanzie d'origine e la CO2 (c.d. "emission trading").

Attualmente, il Gruppo presenta la seguente struttura:



2. PREMESSA AL CODICE ETICO

Tutte le attività delle Società che compongono il Gruppo sono svolte, nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi di clienti, dipendenti, azionisti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui il Gruppo è presente con le proprie attività. Tutti coloro che vi lavorano, senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio delle Società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.

Per la complessità delle situazioni in cui le Società operano, è importante definire con chiarezza l'insieme dei valori che il Gruppo riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che lo stesso assume verso l'interno e verso l'esterno. Per questa ragione, è stato predisposto il Codice Etico, la cui osservanza da parte dei Destinatari è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione delle Società, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo del Gruppo.

I dipendenti delle Società del Gruppo oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle delle Società rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile¹.

Il Codice costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto dalle singole Società.

Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalare eventuali carenze. Il Gruppo si impegna a facilitare la conoscenza del Codice ai Destinatari e a promuovere il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti. Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo. Il Gruppo vigilerà con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se è il caso, con azioni correttive.

Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali il Gruppo intrattiene relazioni d'affari.

¹ Art. 2104: Diligenza del prestatore di lavoro. - Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITA' DI ATTUAZIONE

3.1. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice si applica senza eccezioni ai Soci, ai membri degli organi statutari, ai procuratori, ai dipendenti e ai collaboratori delle Società, ai fornitori, ai partner commerciali, ai clienti, nonché a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operano in nome e per conto delle Società.

I componenti dei Consigli di Amministrazione delle Società nel fissare gli obiettivi di impresa si ispirano ai principi del Codice.

Compete in primo luogo ai dirigenti dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito delle Società.

I Destinatari, nel già dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

3.2. ORGANISMO DI VIGILANZA

Ciascuna Società del Gruppo, al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi espressi, nonché di verificare il funzionamento e l'efficacia del Modello adottato, ha nominato un Organismo di Vigilanza con il compito di svolgere un'efficace attività di verifica e di monitoraggio sull'efficace attuazione del Modello nonché la previsione di un Sistema Sanzionatorio diretto a prevenire la commissione di illeciti.

Il Gruppo anche attraverso l'attività dell'OdV assicura:

- la diffusione del Codice presso i Destinatari;
- l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il Codice stesso;
- la messa a disposizione di adeguati strumenti conoscitivi e di chiarimento circa

- l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice o di riferimento;
 - la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie;
 - che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento.

3.3. APPLICAZIONE DEL CODICE

I Destinatari sono tenuti a conoscere le norme contenute nel Codice Etico e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della loro funzione, derivanti dalla legge o da procedure e regolamenti interni.

I Destinatari devono altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal presente Codice Etico, nel momento di costituzione del rapporto di lavoro o della relazione di affari.

In particolare, i Destinatari hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel Codice Etico;
- rivolgersi all'OdV, in caso di richiesta di chiarimenti sulle modalità di
- applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente all'OdV, qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni e qualsiasi richiesta di violarle gli sia stata rivolta. L'OdV dovrà assicurare l'assoluta riservatezza del mittente la comunicazione²;
- collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni.

Ogni responsabile di funzione all'interno delle Società ha l'obbligo di:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti;
- indirizzare i propri colleghi all'osservanza del Codice e sollecitare gli stessi a sollevare problemi e questioni in merito alle norme;
- operare affinché i dipendenti comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, dipendenti e collaboratori esterni per impedire che vengano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare le norme del Codice;
- riferire tempestivamente al proprio superiore su proprie rilevazioni nonché su

² Ciò al fine di evitare la presentazione di denunce anonime garantendo però l'anonimato del mittente.

notizie fornite dai propri colleghi circa possibili casi di violazione;

- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione.

Nei confronti dei terzi, i Destinatari, in ragione delle loro competenze, cureranno di:

- informarli adeguatamente circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte dei terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

3.4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il Codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed esterni al Gruppo mediante apposite attività di informazione.

Il Codice è pubblicato sul sito internet della capogruppo ed è messo a disposizione, unitamente ad un estratto del Modello di Organizzazione e Gestione di Europe Energy, in un'apposita cartella accessibile da tutti gli utenti della rete aziendale.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, le Società predispongono e realizzano, anche in base alle eventuali indicazioni dell'OdV, un piano periodico di comunicazione/formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenute nel Codice Etico. Le iniziative di formazione devono essere differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei Destinatari.

4. PRINCIPI

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, il Gruppo si ispira ai seguenti principi (di seguito i “Principi”):

- onestà;
- integrità;
- trasparenza;
- eguaglianza e imparzialità;
- lealtà, correttezza e buona fede;
- rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nei paesi nei quali il Gruppo opera;
- osservanza delle più rigorose regole comportamentali nei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel pieno rispetto delle funzioni istituzionali;
- chiarezza;
- rispetto degli individui;
- tutela dell’ambiente e sicurezza, anche con riferimento al luogo di lavoro.

E’ indispensabile che tali valori non rimangano meri enunciati ma vengano tradotti in condotte e comportamenti concreti da tutte le Società.

4.1. IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Il Gruppo assume tra gli altri, come principio imprescindibile l’osservanza di leggi, norme e procedure societarie per eseguire e riportare operazioni di *business*, ottenere appropriate autorizzazioni e rispettare tutti gli aspetti di controllo contabile interno ed esterno. A tal fine, si impegna ad adottare le misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto delle legislazioni e di tutte le norme vigenti sia fatto proprio e praticato dai Destinatari del Codice Etico.

Pratiche di corruzione, di frode, di truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibiti.

I Destinatari, nell’ambito dei rapporti instaurati con il Gruppo, ferma restando la vigente normativa applicabile, si astengono dallo svolgere attività in contrasto con l’interesse delle Società stesse o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse delle Società del Gruppo per conto della quale si trovano ad operare e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

In nessun caso, tuttavia, il perseguimento dell’interesse di Gruppo potrà giustificare una condotta contraria ai Principi.

Lo stile di comportamento delle Società nei confronti della propria clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nonché al mantenimento di elevati standard di professionalità. Sono proibite pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi.

E' da considerarsi, dunque, proibita qualsiasi condotta che possa integrare un comportamento rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato e, in particolare, di quelle contemplate dal Decreto e successive modifiche e integrazioni.

Si evidenzia che la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio della Società di appartenenza non giustifica, l'adozione di comportamenti di Gruppo in contrasto con le norme espresse nel presente documento; pertanto la violazione di queste norme comporterà l'adozione delle relative sanzioni.

4.2. RISPETTO DELLA PERSONA

Ciascuna società del Gruppo assicura il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri. In particolare, tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la complementarietà delle competenze possedute dai propri dipendenti.

Ciascuna società del Gruppo si impegna ad evitare ogni discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, all'appartenenza ad organizzazioni sindacali e alle credenze religiose.

Il Gruppo non tollera richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge o contro il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali o personali di ciascuno.

4.3. RISPETTO DELLE REGOLE DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA E DEL PRINCIPIO DELLA LIBERA CONCORRENZA

Il Gruppo considera la libera concorrenza un bene da tutelare e riconosce che la concorrenza corretta e leale incide sulla reputazione ed è funzionale allo sviluppo sostenibile dell'impresa e del mercato in cui opera. In considerazione di ciò, si astiene da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in modo sleale o in violazione di leggi o norme vigenti, condannando qualsiasi atto compiuto in violazione delle vigenti norme a tutela della stessa, ancor più mediante l'uso di minaccia e/o violenza.

5. NORME PER LA GESTIONE AZIENDALE

5.1. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI

Il Gruppo assicura la massima trasparenza per i propri Soci e per gli organi di controllo interni ed esterni sui fatti significativi concernenti la gestione delle proprie società.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili.

Ciascun Destinatario è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore .

Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali ed ogni altra comunicazione che le Società rilascia a terzi rispondono ai requisiti di veridicità, completezza ed accuratezza.

Il Gruppo vieta ai Destinatari di:

- esporre fatti materiali non rispondenti al vero;
- omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle Società;
- occultare dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari degli stessi;
- impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci agli altri organi sociali o alle autorità di vigilanza competenti.

5.2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Il Gruppo assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, salvo specifiche richieste delle autorità competenti e si astiene dall'utilizzo di dati illecitamente acquisiti.

Il Gruppo si è dotato di apposite *policy*, procedure, regole e strumenti volti al raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nella gestione del patrimonio informativo aziendale, in termini di:

- confidenzialità (accesso alle informazioni consentito unicamente alle persone autorizzate);
- integrità (garanzia di accuratezza e completezza delle informazioni e dei processi di trattamento /elaborazione delle stesse);

- disponibilità (accessibilità alle informazioni, da parte delle persone autorizzate, nel momento in cui ne hanno bisogno).

È obiettivo primario del Gruppo garantire e tutelare la sicurezza e la protezione dei dati e delle informazioni riservate o personali relativi ai Soci, clienti, dipendenti, consulenti, collaboratori o terzi di cui è in possesso.

È fatto divieto ai Destinatari di diffondere, di abusare informazioni privilegiate, ad eccezione degli obblighi di legge, manipolarle e diffonderne false.

5.3. OPERAZIONI PERSONALI

I Destinatari non possono utilizzare le informazioni privilegiate e/o di carattere confidenziale di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento o in occasione della propria attività lavorativa per eseguire operazioni proprie sia direttamente che indirettamente, sia per interposta persona che per conto proprio o di terzi.

5.4. OMAGGI, REGALI E ALTRE FORME DI BENEFICI

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività societaria o per influenzare o compensare l'attività del terzo stesso.

Tale norma non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è ritenuto consuetudine.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dal protocollo interno di Gruppo e documentato in modo adeguato.

5.5. CONFLITTO D'INTERESSI

Il Gruppo, in coerenza con i valori di onestà e correttezza, si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di conflitto di interessi.

Questo vale sia nel caso in cui un Destinatario persegua un interesse diverso dalla mission del Gruppo e si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari delle Società, sia nel caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche,

agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore o alla funzione a ciò deputata. In particolare tutti i Destinatari delle norme del presente Codice Etico sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.

I Destinatari sono tenuti ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi delle Società del Gruppo o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse delle Società in linea con gli aspetti tecnici della professione svolta e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico. Devono, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- svolgere funzioni operative o avere interessi economici o finanziari presso clienti, fornitori, concorrenti o partner commerciali;
- utilizzare la propria posizione nella Società o le informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi o il perseguimento della mission della Società;
- consentire che le scelte che Gruppo deve prendere relativamente ai contratti con soggetti esterni a vario titolo, siano condizionate da interessi personali.

5.6. DIVIETO DI DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO

Il Gruppo vieta all'interno dei locali delle Società, e comunque anche al di fuori degli stessi, o in qualsiasi altro luogo ad esse riconducibili, la visione, l'utilizzo, il download, l'archiviazione e la riproduzione di materiale pornografico o di immagini virtuali, con qualsiasi mezzo elettronico e non, mediante l'uso delle apparecchiature in uso ai Destinatari.

5.7. UTILIZZO DI ATTREZZATURE, DISPOSITIVI E STRUTTURE AZIENDALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI INFORMATICI

Ciascun Destinatario è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'uso degli stessi.

A tal fine, ciascun Destinatario ha la responsabilità di custodire, conservare e difendere i

beni e le risorse delle Società che gli sono affidati nell'ambito della sua attività e dovrà utilizzarli in modo conforme all'interesse sociale nonché alla legge, impedendone ed evitandone ogni uso improprio o da parte di terzi non autorizzati. È espressamente vietato utilizzare i beni aziendali per esigenze personali o estranee a quelle lavorative, per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Con particolare riferimento agli strumenti informatici messi a disposizione dalle Società ai Destinatari, è espressamente vietato porre in essere condotte che possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere i sistemi informatici o telematici, i programmi e i dati informatici delle Società stesse o di soggetti terzi. E' altresì espressamente vietato introdursi abusivamente nei sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, così come procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare e/o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, o, comunque, fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

È, inoltre, espressamente vietato distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui, ivi compresi quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, o comunque di pubblica utilità, nonché introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi atti a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o di pubblica utilità od ostacolarne gravemente il funzionamento.

È, infine, espressamente vietata la falsificazione di qualsiasi documento, anche di natura informatica.

5.8. TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE, INTELLETTUALE E DEL DIRITTO D'AUTORE

Il Gruppo impronta la propria condotta alla legalità e trasparenza in ogni settore della sua attività e condanna qualsiasi forma di turbativa alla libertà dell'industria e del commercio, nonché ogni possibile forma di frode, contraffazione, usurpazione o alterazione di beni suscettibili di privativa derivante da un titolo di proprietà industriale o intellettuale, richiamando tutti coloro che operano per conto delle Società al rispetto della normativa. I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sui beni suscettibili di tutela, eventualmente creati, sviluppati o realizzati nell'ambito dell'attività lavorativa, (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, brevetti, loghi, segni di riconoscimento, know-how, segreti industriali, software, studi e pubblicazioni etc.) appartengono alle Società, che conservano il diritto di utilizzarli nei modi e nelle forme che considererà più opportuni, fermo restando il diritto morale dell'autore degli stessi ad

essere riconosciuto tale.

Ciascun Destinatario si impegna a proteggere i diritti di proprietà industriale ed intellettuale in titolarità o in uso alle società del Gruppo e a non utilizzare i beni protetti da privativa industriale e/o intellettuale.

6. NORME PER LA RELAZIONE CON I PORTATORI DI INTERESSE

6.1. I SOCI

Uno degli obiettivi del Gruppo è la valorizzazione dell'investimento dei propri azionisti, mediante il perseguimento di una politica di sviluppo e gestione dei rischi in grado di garantire nel tempo soddisfacenti risultati economici e la conservazione del patrimonio per le generazioni future.

Il Gruppo si impegna a creare le condizioni affinché la partecipazione dei Soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, attraverso la promozione della parità e la completezza di informazione a tutela del loro interesse.

6.2. RISORSE UMANE

Il Gruppo riconosce la centralità del capitale umano (intendendosi per tale sia i Soci che i dipendenti e i collaboratori che prestano la loro opera a favore delle Società in forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato) e l'importanza di stabilire e mantenere con questo, relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

Queste le responsabilità assunte verso il personale:

- trattare sempre gli altri con rispetto, cortesia e dignità;
- creare un ambiente che incoraggi una comunicazione aperta;
- rispettare la privacy di ogni individuo;
- trovare il giusto equilibrio tra le esigenze lavorative e la vita privata;
- contribuire al rispetto delle "diversità" impegnandosi ad offrire pari diritti di lavoro e pari opportunità di carriera a tutti coloro che aspirano ad un posto di lavoro e ai lavoratori;
- non tollerare molestie sessuali o di qualsiasi altra natura;
- utilizzare gli strumenti di comunicazione dell'azienda in maniera professionale ed etica;
- impegnarci a mantenere un posto di lavoro salutare, sicuro e con i necessari

requisiti ambientali.

6.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

La salute e la sicurezza dei Destinatari nonché dei terzi che hanno rapporti con le Società costituiscono l'obiettivo primario per Gruppo, che è costantemente impegnato nella tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La conoscenza e l'osservanza delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro è, pertanto, un requisito prioritario per le Società, per tutti i loro collaboratori e dipendenti, nonché per le controparti contrattuali ed i fornitori.

Ciascuna Società ha adottato policy, procedure e strumenti di controllo specifici in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, adempiendo agli obblighi di legge e promuovendo e diffondendo la cultura della sicurezza. Si intende sviluppare la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovere comportamenti responsabili e preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

6.4. I CLIENTI

I clienti costituiscono un *asset* fondamentale per Gruppo, che persegue la propria *mission* attraverso l'offerta di servizi di alta qualità e monitorando la soddisfazione dei propri clienti.

Lo stile di comportamento nei confronti dei clienti è improntato all'integrità e al rispetto ed è fondato sulla messa a disposizione dei clienti delle adeguate competenze con l'obiettivo di mantenere sempre un rapporto di elevata professionalità.

Le Società sono dotate, tra l'altro, di procedure interne per il *risk management*.

6.5. I FORNITORI E I PARTNER COMMERCIALI

Le relazioni con i fornitori e i partner commerciali sono improntate alla ricerca della giusta efficienza nella fornitura, alla lealtà nella relazione, al riconoscimento della professionalità e della competenza dell'interlocutore.

Il Gruppo si impegna a richiedere ai propri fornitori il rispetto di principi comportamentali corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d'affari. I fornitori caratteristici, partner commerciali o collaboratori esterni sono informati dell'esistenza del Codice Etico e dei relativi impegni e, a tale fine, nei singoli contratti sono previste apposite clausole che ne richiedono o regolano il rispetto.

6.6. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti tra le Società e le Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche sono improntati ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione. Viene rifiutata qualsiasi tipologia di comportamento che possa ricondursi a una natura collusiva o idonea a pregiudicare i principi espressi nel presente Codice.

L'assunzione di impegni con le Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche è riservata agli Amministratori, secondo le deleghe conferite, salvo procure speciali eventualmente conferite ad altre risorse interne.

Il Gruppo ricusa ogni comportamento che possa essere interpretato come promessa o offerta di pagamenti, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.

E' impegno delle Società evitare qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, di ogni tipo, italiani od esteri, o a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tali da potere influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio a se stessa. Tale impegno non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è ritenuto consuetudine. Omaggi o regalie sono consentiti solo se di valore modesto e, comunque, se non possano essere in alcun modo interpretati come strumento per ricevere favori illegittimi, e sempre nel rispetto delle procedure interne a ciò preordinate.

Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere delle Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche che configurino simile fattispecie, deve immediatamente riferire al proprio Organismo di Vigilanza, ovvero al referente, se soggetto terzo.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto delle Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

In caso di utilizzo di un consulente o un soggetto "terzo" che rappresenti le Società nei rapporti verso Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche, nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "terzo" sono applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti delle Società.

Inoltre, le Società non dovranno farsi rappresentare, nei rapporti con Istituzioni e

Amministrazioni Pubbliche, da un consulente o da un soggetto “terzo” quando si possano creare conflitti d’interesse.

Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti delle Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche a titolo personale;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- negare, nascondere o ritardare alcuna informazione richiesta da tali autorità e dagli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive.

6.7. AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA E ORGANI DI CONTROLLO

Le Società si impegnano ad osservare scrupolosamente le regole dettate dalle Autorità di Vigilanza al fine di garantire il rispetto della normativa vigente nei settori connessi con la propria attività (ad esempio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Ministero dello Sviluppo Economico, etc).

I Destinatari si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta degli organi regolatori nelle loro funzioni ispettive e a fornire la loro piena collaborazione nel corso delle procedure istruttorie.

Nelle comunicazioni con le istituzioni dello Stato o internazionali, con le Autorità pubbliche di vigilanza o con gli organi di controllo volte a esplicitare l’attività di Gruppo, a rispondere a richieste o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, richieste di informazioni collegate ad incarichi professionali in corso o conclusi, ecc.), o comunque a rendere nota la posizione delle Società su temi rilevanti, ciascuna Società del Gruppo è impegnata a:

- adottare un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione e non ostacolare consapevolmente in qualsiasi modo le funzioni svolte dai soggetti sopra indicati;
- operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- evitare falsificazioni e/o alterazioni di dati, rendiconti, relazioni al fine di ottenere un

indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Società stessa.

6.8. RAPPORTI CON I MEDIA

La comunicazione di Gruppo verso l'esterno è improntata al rispetto dei principi di verità e trasparenza dell'informazione. In nessun caso i Destinatari si prestano a divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi inerenti le attività aziendali o le risultanze delle attività professionali nonché le relazioni con i terzi in generale.

I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate.

Nella convinzione che l'attività e i risultati d'impresa debbano essere strettamente legati ad una condotta di *business* responsabile, la comunicazione esterna, inclusa quella finalizzata alla diffusione del marchio e/o dell'immagine delle Società, deve essere accurata e coerente con i Principi e le politiche delle Società; deve rispettare le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale; deve essere realizzata con chiarezza e trasparenza. È vietato divulgare notizie false, incomplete e fuorvianti.

6.9. SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Nell'ambito delle proprie attività, il Gruppo è impegnato a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera.

L'ambiente è un bene primario della comunità che il Gruppo vuole contribuire a salvaguardare. A tal fine, essa programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

7. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E SANZIONI DERIVANTI

In caso di accertata violazione del Codice Etico – la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c. - sono adottati, per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente con la normativa applicabile, provvedimenti sanzionatori, che potranno anche determinare la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni subiti.

I soggetti interessati possono segnalare per iscritto, in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'OdV, che provvede a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione. L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

La violazione delle norme del Codice costituisce inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo ai dipendenti delle società del Gruppo ai suoi collaboratori, ovvero a tutti i soggetti che comunque cooperano al perseguimento dei fini comuni del Gruppo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 2104 e seguenti del Codice civile. La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituisce, pertanto, grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dai rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo con le Società del Gruppo, e dunque illecito sanzionabile, a seconda della gravità della violazione, anche con la risoluzione del rapporto in essere secondo l'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, potendo comportare anche il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. I necessari provvedimenti sono irrogati con coerenza ed imparzialità e di ciò è informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.